



COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 Reg. Delib.

OGGETTO: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche". Art. 20 D.Lgs 19.08.2016 n. 175, correttivo 16.06.2017 n. 100

L'anno **duemilaventidue** addì **20** del mese di **dicembre** alle ore **19.10** presso la sala consiliare del Comune di Torrazza Coste, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di **prima** convocazione.

Risultano:

N. d'ord.		Presenti	Assenti		N. d'ord.		Presenti	Assenti
1	Pruzzi Ermanno-Sindaco	X			8	Patrizia Pasotti	X	
2	Michela Contegni	X			9	Donatella Pastore	X	
3	Tiziana De Giovanni	X			10	Sara Cereghini	X	
4	Alessandro Ghia		X					
5	Orianna Pizzuto	X						
6	Annalisa Navicella	X						
7	Giuseppe Raso	X						
						Totale	9	1

Sono altresì presenti gli assessori Alessandro Gaiotti e Claudia Berutti

Partecipa il Segretario Comunale dott. Andrea Guazzi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. Ermanno Pruzzi, in qualità di Consigliere anziano, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche". Art. 20 D.Lgs 19.08.2016 n. 175, correttivo 16.06.2017 n. 100

Udita la presentazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con delibera consiliare n. 21 del 28.09.2017, stabilendo di non alienare alcuna delle partecipazioni possedute, in quanto tutte soddisfano le previsioni del TUSP e sono funzionali all'offerta di servizi del Comune alla collettività;

DATO ATTO, infatti, che la società partecipata dal Comune di Torrazza Coste:

1. ha ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., e soddisfano la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria anche in considerazione della gestione, del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2. è riconducibile alle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P. ed è perfettamente efficiente, sia dal punto di vista tecnico-organizzativo che sotto l'aspetto economico-finanziario;

DATO ATTO che in linea con le disposizioni del predetto Testo unico viene monitorata l'efficiente gestione delle partecipazioni dell'Ente, assicurando la tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che il Comune di Torrazza Coste ha deliberato di mantenere le partecipazioni di cui alla delibera C.C. n. 21/2017 in quanto le società partecipate:

- producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Torrazza Coste alle quali l'Ente ha affidato detti servizi;
- sulle stesse è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016,
- esse rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3) pur potendo rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto in corso d'anno le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 20 del TUSP che fa obbligo alle Amministrazioni Pubbliche di effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni entro il 31 dicembre di ogni anno, provvedendo alla sua trasmissione alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente per territorio;

CONSIDERATO che ASM VOGHERA Spa, Società partecipata attraverso la quale questo Ente gestisce servizi pubblici di interesse generale quali la raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sul territorio comunale e illuminazione pubblica;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere, espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, depositato agli atti;

CONSIDERATA l'urgenza di adempiere alla scadenza prevista dalla normativa in oggetto;

VISTO il parere FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 147 bis del medesimo Decreto Legislativo in ordine alla regolarità amministrativo-contabile, depositato agli atti;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di ottemperare con la presente gli obblighi di cui all'art. 20 comma 1 del TUSP, approvando l'allegata relazione;
3. di incaricare i competenti uffici comunali della trasmissione della presente alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia nonché a tutte le partecipate dal Comune con le modalità indicate dall'art. 20 c. 3 del TUSP.

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Pruzzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Guazzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 16/01/2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li, 16/01/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Guazzi

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il _____ è decorso il termine di cui al 3° comma dell'articolo 134 del dlgs 267/2000 – TUEL senza che siano stati sollevati rilievi.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI TORRAZZA COSTE PROVINCIA DI PAVIA

Analisi periodica dell'assetto complessivo delle partecipazioni dirette detenute dal Comune di Torrazza Coste

Con l'entrata in vigore del D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 che ha modificato il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "**Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica**", gli Enti Locali sono stati chiamati ad effettuare, ai sensi dell'art. 24 del suddetto decreto legislativo, entro il 30 settembre 2017, la Revisione straordinaria delle partecipazioni sia dirette che indirette detenute alla data di entrata in vigore del decreto stesso, individuando quelle che fossero da alienare o oggetto di altre misure di cui alla delibera CC 21 del 28.09.2017.

Successivamente, la necessaria produzione documentale in formato elettronico è stata inoltrata alla Corte dei Conti, secondo quanto prescritto dall'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.

Si ricorda che la violazione della procedura di cui all'articolo 20 del D.lgs. n. 175/2016, la mancata adozione del piano di razionalizzazione periodica, l'omessa comunicazione ovvero la non predisposizione della relazione sull'attuazione delle misure comportano, a danno dell'Ente Locale, l'erogazione di sanzioni pecuniarie dall'ammontare minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.

Dopo aver provveduto ad effettuare, come sopra ricordato, la revisione straordinaria delle partecipazioni, il **Comune di Torrazza Coste**, pertanto, provvede alla stesura del documento annuale richiesto, come di seguito riassunto.

Le partecipazioni attualmente detenute dallo scrivente Comune sono le seguenti:

Denominazione società	Attività svolta
A.S.M. VOGHERA S.P.A.	RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI E ALTRO

Le partecipazioni vengono mantenute nel rispetto di tutte le condizioni previste dal T.U.S.P.

Con delibera consiliare n. 24 in data 30-11-2021 in seguito a quanto disposto dall'art. 1, c. 831 della legge 30.12.2018, n. 145, che ha modificato l'art. 233-bis, comma 3, del TUEL, il Comune di Torrazza Coste ha preso atto di quanto riportato nella Delibera di Giunta n. 77 del 24-11-2021 con la quale l'ente ha esercitato la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, facoltà riservata ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, e conseguentemente di non predisporre il bilancio consolidato.

La presente relazione annuale viene redatta prendendo avvio dai dati di bilancio societario ed occupazionali/organizzativi ed intrasocietari (compensi dipendenti e cariche sociali; numero lavoratori > numero amministratori), oggi compendiate a quelli degli altri Enti costituenti il GAP (approvato con delibera di Giunta n. 71 del 25.09.2018), ed

approvati dal Consiglio Comunale nel Bilancio Consolidato 2017, come da delibera C.C. n. 22 del 10.10.2018.

Quanto sopra specificato, rapportato alla tipologia di attività esercitate dalle società partecipate, comportano conclusioni così riassumibili:

- **MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SENZA AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE di A.S.M. VOGHERA S.P.A.**

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche". Art. 20 D.Lgs 19.08.2016 n. 175, correttivo 16.06.2017 n. 100

L'anno **2022**, il giorno **dodici** del mese di **dicembre**, esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "**Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche". Art. 20 D.Lgs 19.08.2016 n. 175, correttivo 16.06.2017 n. 100**"

L'Organo di Revisione

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, a partire dall'anno 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 (articolo 26, comma 11).

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500.000,00 euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

Vista la relazione allegata alla proposta di delibera, l'Ente si esprime nel senso che allo stato attuale non sussistono motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni societarie detenute

Visti i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000

Esprime:

parere **FAVOREVOLE**

all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica, di cui all'articolo 20, D.Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Torrazza Coste

Invita l'Ente a

- **monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- **vigilare con massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni
- ***inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate*** copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione

Il Revisore dei Conti
dott. Umberto Ballardini

